

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 552

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

MATTARELLA

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 7 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195, E 4 DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1981, N. 659 (VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(CONSO)

il 9 agosto 1993

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 7 agosto 1993.

Per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, il procuratore della Repubblica legittimato alle indagini, mi ha inviato l'allegata richiesta di auto-

rizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro
CONSO*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Palermo, 4 agosto 1993.

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Sergio MATTARELLA, nato a Palermo il 23 luglio 1941.

Il pubblico ministero, in persona dei magistrati Guido Lo Forte, Roberto Scarpinato, Giovanni Ilarda, Luigi Patronaggio, Antonio Ingroia, Maurizio de Lucia:

visti gli atti del procedimento penale numero 6280/92 n.c. - D.D.A.;

visto l'articolo 68 della Costituzione;

visti gli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale;

visto l'articolo 11 del decreto legislativo 28 luglio 1989, numero 271;

considerato che va richiesta l'autorizzazione a procedere per i fatti di cui infra

nei confronti di

Sergio MATTARELLA, nato a Palermo il 23 luglio 1941, deputato al Parlamento

osserva

CAPITOLO I

IL FINANZIAMENTO DEGLI UOMINI POLITICI
COME ATTIVITÀ PRELIMINARE DEL SISTEMA
DELL'ILLECITA GESTIONE DEGLI APPALTI
PUBBLICI

1. *Lo svolgimento delle indagini.*

Fin dal 1989 quest'ufficio avviava una serie di indagini volte a fare luce sul sistema della illecita gestione degli appalti in Sicilia.

L'esito di tali indagini consentiva in un primo momento l'emissione di ordinanze di custodia cautelare in carcere da parte del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n. 2789/90 N.C. nei confronti di Angelo SIINO ed altri per il reato di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, nonché per reati contro la pubblica amministrazione (turbativa d'asta eccetera).

Destinatario di provvedimento restrittivo era anche il geometra Giuseppe LI PERA, capo-area per la Sicilia della « RIZZANI de ECCHER s.p.a. » di Udine.

Le indagini di cui si riferisce portarono al rinvio a giudizio del SIINO, del LI PERA e di altri soggetti.

Peraltro, nell'ambito del procedimento collegato n. 6280/92 N.C. - D.D.A., venivano sviluppate altre investigazioni sulla « S.I.R.A.P. s.p.a. », società a capitale pubblico, che risultava essere uno dei centri di principale interesse degli uomini legati al detto SIINO. Le indagini portavano, infatti, ad evidenziare che la « S.I.R.A.P. s.p.a. » altro non era se non un'artificiosa costruzione giuridica volta a meglio controllare gli appalti pubblici in Sicilia.

Nell'ambito di tale procedimento le indagini si sono giovate della collaborazione del geometra LI PERA, il quale iniziava a dare un apprezzabile contributo all'intera attività investigativa descrivendo il sistema illecito di gestione lottizzatoria degli appalti, imperniato sul pagamento di « tangenti » ed all'interno del quale venivano applicate ben precise regole, con svolgimento di ben determinate funzioni da parte di politici, pubblici funzionari, imprenditori, progettisti, direttori dei lavori eccetera.

L'apporto del LI PERA, unitamente alle dichiarazioni nel frattempo rese da alcuni imprenditori, e la ulteriore collaborazione di altre persone, portava all'emissione, in data 25 maggio 1993, di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di esponenti mafiosi, ai quali veniva addebitata una concreta ingerenza in taluni appalti di opere pubbliche realiz-

zate in Sicilia, nonché nei confronti di imprenditori operanti in Sicilia e in ambito nazionale, ai quali veniva imputato il reato di associazione per delinquere aggravata finalizzata alla monopolizzazione degli appalti pubblici.

Tra gli indagati posti in stato di custodia cautelare, gli imprenditori Vincenzo LODIGIANI, Filippo SALAMONE e Claudio de ECCHER, fornivano all'autorità giudiziaria un'importante e costruttiva collaborazione.

In particolare il LODIGIANI ammetteva di avere dovuto pagare « tangenti » per lavorare nel settore degli appalti pubblici, sia alle segreterie amministrative nazionali dei due maggiori partiti di governo che ad uomini politici locali.

Ammetteva inoltre, l'esistenza di taluni imprenditori, come il coindagato Filippo SALAMONE, che avevano il ruolo, in sede regionale, di mediare fra gli imprenditori e i politici per una sistematica spartizione degli appalti.

Anche il de ECCHER riconosceva di avere pagato « tangenti » ai vertici dei maggiori partiti di governo e a funzionari pubblici sia in sede centrale che locale. Lo stesso indicava, inoltre, nell'imprenditore agrigentino Filippo SALAMONE il soggetto capace di raccordare tra loro gli imprenditori e di curare i « giusti contatti » fra costoro e i politici regionali.

Ed è stata proprio la collaborazione del SALAMONE, ultima intervenuta in ordine di tempo, che ha permesso di indirizzare le indagini verso nuovi filoni investigativi di sicuro interesse con riferimento al campo della corruzione politico-amministrativa.

2. *Il sistema delle « tangenti » e dell'illecita « regolamentazione » della concorrenza fra gli imprenditori.*

Il SALAMONE, imprenditore di un certo livello in campo nazionale, ben inserito nelle associazioni rappresentative di categoria, avendo stabilito rapporti privilegiati con politici di notevole livello quali

l'onorevole Calogero MANNINO, più volte ministro della Repubblica e segretario regionale della D.C., e l'onorevole Rosario NICOLOSI, già presidente della regione e attualmente deputato nazionale eletto nelle liste della D.C., si è proposto in Sicilia come uno dei soggetti « regolatori » della concorrenza fra gli imprenditori e come elemento di raccordo fra questi ultimi ed i politici per l'illecita gestione dei finanziamenti necessari alla realizzazione di grandi opere pubbliche.

Egli, per sua stessa ammissione, ha raccolto « tangenti » da imprenditori « collegati » e ha provveduto a riversarle a politici nazionali e regionali al fine di far convogliare finanziamenti, di superare lungaggini amministrative, di favorire un'impresa piuttosto che un'altra.

In tale quadro si inserisce anche un'attività per così dire « preliminare » del SALAMONE, rispetto a quella principale di cui, in via di estrema sintesi, si è finora detto.

Il SALAMONE ha infatti svolto anche un'opera intesa ad aprire nuovi « canali di comunicazione » con esponenti politici diversi rispetto a quelli da lui abitualmente conosciuti.

È questo il caso dell'onorevole Sergio MATTARELLA, al quale l'imprenditore ha dichiarato di avere corrisposto un finanziamento complessivo di lire 50.000.000, nell'imminenza del rinnovo delle Camere, nella primavera del 1992.

Tale attività ben si inserisce in un disegno organico del SALAMONE, volto a stabilire, attraverso il meccanismo del finanziamento occulto, buoni rapporti con tutte le « parti politiche » di rilievo nell'isola, ed è pertanto riconducibile alla più ampia ed unitaria attività illecita posta in essere per raggiungere gli scopi sopra precisati.

Da qui l'esigenza di un esame complessivo anche delle risultanze investigative che pur non riguardando direttamente il MATTARELLA si inseriscono in quel più ampio contesto al quale si è fatto cenno.

Di esse si tratterà nel capitolo seguente, mentre nell'ultimo verranno prese in esame le acquisizioni procedurali

direttamente riferibili al deputato per il quale viene oggi sollecitato l'intervento autorizzatorio del competente ramo del Parlamento nazionale.

CAPITOLO II

LE FONTI DI PROVA

1. *Considerazioni preliminari.*

Le fonti di prova sulle quali si fonda la presente richiesta sono essenzialmente costituite dalle dichiarazioni rese da alcuni imprenditori, siciliani e non, che hanno rivelato il funzionamento del sistema di illecita gestione dei pubblici appalti in Sicilia.

Sono tali imprenditori che hanno infatti disvelato quanto il mondo politico siciliano — sul modello di quello nazionale condizionasse il flusso dei finanziamenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche e li orientasse secondando gli interessi degli imprenditori collegati sulla base di illeciti accordi imperniati sullo scambio « favori-tangenti ».

In tale quadro, di grande rilievo per la situazione siciliana sono state, soprattutto, le rivelazioni di due tra i titolari delle più importanti imprese isolane: l'imprenditore agrigentino Filippo SALAMONE e il catanese Giuseppe COSTANZO.

Ulteriori preziose notizie, che hanno confermato e completato il quadro generale, inoltre sono state fornite da alcuni imprenditori di rilievo nazionale che hanno operato anche in Sicilia: Vincenzo LODIGIANI, Claudio de ECCHER, Vincenzo MALTAURO, Franco CANEPA.

2. *Le dichiarazioni dell'imprenditore Filippo SALAMONE.*

Come si è detto nel capitolo primo, nel maggio 1993 l'imprenditore agrigentino Filippo SALAMONE veniva colpito da provvedimento cautelare per il reato di

associazione per delinquere finalizzata alla manipolazione dei pubblici appalti in Sicilia.

Il SALAMONE, invero, era stato indicato da più fonti convergenti come imprenditore di particolare spicco nell'ambito del sistema di gestione in Sicilia dei pubblici appalti, soprattutto in forza dei suoi intensi rapporti con il mondo politico siciliano ed in particolare con l'onorevole NICOLOSI, specialmente nel periodo in cui quest'ultimo era presidente della regione siciliana.

Lo stesso, prima ancora di essere arrestato, presentatosi spontaneamente a magistrati di questo ufficio, ammetteva — seppur con una certa cautela — i suoi « buoni rapporti » con l'onorevole NICOLOSI, concretizzatisi anche in contribuzioni in denaro per sostenerlo elettoralmente.

In data 21 aprile 1993, fra l'altro dichiarava: « ... Nella mia qualità di imprenditore mi è capitato già dalla metà degli anni '80 di effettuare contribuzioni a favore di partiti o di uomini politici che secondo il mio punto di vista si potevano adoperare per una corretta politica di spesa e per creare condizioni politico-amministrative favorevoli agli investimenti imprenditoriali in Sicilia.

Mi preme, tuttavia, sottolineare che le contribuzioni da me effettuate non sono mai state legate alle singole opere da me ricevute in appalto e sono sempre state finalizzate a ottenere i necessari finanziamenti per completare opere già appaltate e solo in parte finanziate... ».

Si trattava ancora — però — di una ricostruzione assai riduttiva dei rapporti tra mondo imprenditoriale e mondo politico nel settore dei pubblici appalti, che poco rispondeva alle risultanze già acquisite nell'ambito di questa indagine (vedi soprattutto le dichiarazioni del COSTANZO) e di altre condotte da altri uffici di procura.

Dichiarava infatti il SALAMONE:

« ... Prima che scoppiassero le recenti indagini della magistratura sul fenomeno del finanziamento illecito ai partiti, era abbastanza diffuso tra gli imprenditori

finanziare quei partiti di governo che davano garanzie di stabilità e capacità di gestione.

Personalmente io ho effettuato contribuzioni ai partiti e a singoli uomini politici perché intimamente convinto della serietà, della pulizia e della capacità di mantenere impegni politici presi degli uomini politici che di volta in volta ho finanziato... ».

Nel medesimo interrogatorio, ribadiva che non vi era nessun rapporto diretto fra le singole attività imprenditoriali da lui svolte e la sua « volontaria contribuzione » in favore dei politici a lui vicini, ammettendo solo di avere tutt'al più prospettato loro « problemi generali attinenti alla spesa pubblica in Sicilia nel settore dell'edilizia ».

D'altra parte, il SALAMONE — già in queste sue prime dichiarazioni — riferiva di numerose contribuzioni in denaro da lui versate negli anni a vari esponenti politici siciliani di spicco, soprattutto della D.C. e del P.S.I., specificando importo delle somme, epoche e luoghi delle dazioni.

A seguito dell'emissione del provvedimento cautelare, il 26 maggio 1993 egli si costituiva e faceva una prima fondamentale ammissione — poi sviluppata nei successivi interrogatori dichiarando:

« ... Nel ribadire quanto già dichiarato in ordine alle contribuzioni da me effettuate a favore di diversi partiti e uomini politici, voglio precisare che sebbene dette contribuzioni non fossero strettamente legate temporalmente ai singoli lavori a me aggiudicati, senza queste contribuzioni io non avrei potuto di fatto operare in Sicilia... ».

Era soprattutto nell'interrogatorio del 7 giugno 1993 però che il SALAMONE ricostruiva in modo più esauriente i suoi rapporti con il mondo politico e le « causali » delle tangenti da lui pagate.

Egli, infatti, affermava:

« ... Intendo a questo punto chiarire in modo più preciso attraverso quali meccanismi e per quali finalità si siano realizzati i miei rapporti con gli uomini politici di cui ho riferito già nei precedenti interrogatori.

Poiché forse non è stato molto chiaro quanto da me già dichiarato in ordine ai « ritorni » che io ricavavo dalle tangenti da me versate, preciso quanto segue.

Tali « ritorni » si possono enucleare in tre punti:

1) possibilità di avere informazioni circa le linee di programmazione di spesa regionale;

2) sollecitudine negli stanziamenti dei finanziamenti per opere ancora da realizzare, cui ero interessato;

3) agevolazioni nell'ottenere lo stanziamento di finanziamenti per completamenti di opere a me già appaltate... ».

Il SALAMONE inoltre precisava: « ... Le mie contribuzioni erano comunque parametricate alle quote di lavori pubblici da me acquisiti, nella percentuale aggirantesi tra l'1,50 e il 2 per cento dell'importo dei lavori stessi... ».

E, nell'interrogatorio dell'8 giugno 1993, confermava quanto già accennato circa le modalità con le quali aveva costituito una disponibilità di « fondi neri » dai quali aveva attinto il denaro per pagare le « tangenti » ai politici. Si trattava dei proventi non fatturati di lavori per migliorie realizzate in alloggi di edilizia convenzionata che la sua impresa aveva costruito ad Agrigento. Tali fondi venivano poi versati su numerosi libretti al portatore dai quali egli prelevava — alla bisogna — le somme necessarie.

Ulteriori preziose indicazioni egli poi forniva nei successivi interrogatori (13, 20, 22, 23 e 27 luglio 1993), nel corso dei quali egli faceva una più specifica disamina di tutti gli appalti aggiudicati alla sua impresa, e quindi delle « tangenti » pagate e dei relativi interventi degli uomini politici che egli aveva sollecitato in riferimento a ciascun lavoro.

Il SALAMONE, inoltre, nel frattempo ammesso agli arresti domiciliari, nel riesaminare la documentazione dell'impresa relativa ai predetti lavori, riusciva a ricostruire in modo più completo la rete dei suoi rapporti con imprenditori e politici.

Riferiva, così, di altre « tangenti » pagate da lui e da altri imprenditori per suo tramite.

Proprio da questa più dettagliata disamina emergeva l'oggetto degli illeciti accordi da lui stipulati con i suoi « referenti » politici e l'immediata correlazione tra la « contribuzione » versata ed i pubblici finanziamenti (iniziali o integrativi) per i quali i politici si erano interessati in suo favore.

Specialmente nell'interrogatorio del 13 luglio 1993 il SALAMONE chiariva che la scelta dei politici destinatari delle « tangenti » era fondata proprio sulla loro capacità di orientare — direttamente o indirettamente — i flussi del denaro pubblico e sulle garanzie che gli stessi potevano offrire perché procedessero « regolarmente » i lavori aggiudicati alla sua impresa.

Egli, infatti, affermava:

« ... Nella scelta degli uomini politici destinatari delle mie contribuzioni, come ho già detto, tenevo conto della carica rivestita specialmente all'interno delle commissioni parlamentari regionali di cui ho riferito o, comunque, della loro capacità di influenza su dette commissioni. Debbo comunque aggiungere che tenevo conto anche della possibile influenza dei medesimi sugli enti committenti. Intendo dire, non che contassi su agevolazioni in sede di aggiudicazione degli appalti, in quanto ciò — come ho precisato — era praticamente impossibile. Intendo dire, invece, che la contribuzione al politico mi garantiva che non avrei incontrato difficoltà nell'*iter* dei lavori specialmente nella fase di esecuzione degli stessi, dove per esecuzione intendo pagamenti per gli stati di avanzamento, approvazione di eventuali perizie di variante... ».

E nell'interrogatorio del 23 luglio 1993 poi spiegava anche che, sebbene i politici non l'avessero mai direttamente favorito nell'aggiudicazione della gara, gli interessamenti dei soggetti da lui « caldeggiati » per il finanziamento di una certa opera pubblica si risolvevano (seppur indirettamente) in un'agevolazione rispetto agli altri imprenditori potenzialmente concorrenti.

Egli infatti, nel chiarire la prassi dei cosiddetti « giri di orizzonte » (l'uso — cioè — di sondare, prima della gara d'appalto, l'interesse per la medesima opera di altre imprese), dichiarava:

« ... Come accade di prassi, lo stesso fatto che imprese del nostro livello stessero effettuando il « giro di orizzonte » faceva venir meno l'interesse per l'appalto delle altre..., che potevano ben rivolgersi verso diversi obiettivi stante l'abbondanza di lavori pubblici in quel periodo.

L'interesse all'opera da parte delle altre imprese veniva meno anche perché il nostro « giro di orizzonte » implicava che noi avessimo già attivato i nostri canali politici per sollecitare il finanziamento originario dell'opera e che vi fosse l'accordo, seppur implicito, di « ringraziare » i politici per il loro interessamento con la dazione di tangenti ».

2 a. *L'attendibilità delle dichiarazioni dell'imprenditore Filippo SALAMONE.*

Le indagini finora svolte hanno fornito un quadro di generale e piena attendibilità delle dichiarazioni rese da Filippo SALAMONE.

A parte — infatti — l'intrinseca valenza probatoria che deriva dal contenuto confessorio delle medesime (essendosi il SALAMONE autoaccusato, tra l'altro, di numerosi reati di corruzione), va evidenziato che dall'attività di indagine finora espletata sono emersi numerosi elementi di conferma dei fatti dallo stesso riferiti.

In proposito si segnalano le dichiarazioni di alcuni imprenditori di livello nazionale (in particolare, di Vincenzo LODIGIANI, di Gianfranco CANEPA e di Enrico MALTAURO) che hanno riferito in modo sostanzialmente analogo al SALAMONE su alcuni episodi relativi a « tangenti » pagate e sui relativi accordi.

Positivi anche i riscontri derivanti dalle dichiarazioni rese dagli autisti e dalle segretarie del SALAMONE circa le assidue frequentazioni di quest'ultimo con gli uomini politici che egli ha indicato come destinatari delle « contribuzioni » in

denaro. E l'ex direttore della Banca di Girgenti ha anche confermato le circostanze riferite dal SALAMONE circa i libretti al portatore su cui affluivano i « fondi neri » realizzati.

3. *Le dichiarazioni rese dall'imprenditore Giuseppe COSTANZO.*

Importanti si sono rivelate anche le dichiarazioni dell'imprenditore catanese Giuseppe COSTANZO il quale, dopo la morte del padre (il noto cavaliere del lavoro Carmelo COSTANZO), ha assunto la direzione dell'omonimo gruppo imprenditoriale, che è attualmente uno dei più importanti a livello regionale e che, nel passato, è stato tra i primi a livello nazionale.

Il COSTANZO, presentatosi spontaneamente a magistrati di questo ufficio, ha infatti fornito preziose indicazioni « dall'interno » circa le regole ed i protagonisti del sistema di illecita manipolazione degli appalti di opere pubbliche (vedi ordinanza di custodia cautelare n. 6280/92 R.G. — n. 1682/93 R.G. G.I.P. del 25 maggio 1993). Tali dichiarazioni, contenenti anche alcune esemplificazioni relative a vicende da lui personalmente vissute, hanno fornito un quadro del sistema dei pubblici appalti in Sicilia anch'esso fondato sugli accordi illeciti tra imprenditori e politici.

Il COSTANZO già in data 29 marzo 1993 tratteggiava — seppur per linee generali — quello che egli stesso definiva il « sistema illecito di spartizione lottizzatoria degli appalti » operante in Sicilia, secondo caratteristiche analoghe a quelle già prospettate da Filippo SALAMONE.

Egli in particolare riconosceva un ruolo centrale ai politici in grado di favorire, dietro il versamento di somme di denaro, l'aggiudicazione di un determinato appalto all'impresa previamente prescelta.

Più preciso era poi il COSTANZO quando si ripresentava il 5 aprile 1993.

Dopo aver affermato che « per acquisire lavori pubblici bisogna pagare » e che « o si sottostà al ricatto o non si lavora » riferiva numerosi episodi di illecita manipolazione degli appalti da parte di uomini

politici in cambio del pagamento di « tangenti » con particolare riguardo — per i politici siciliani — all'onorevole NICOLOSI.

Poiché tali notizie costituiscono oggetto della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del NICOLOSI del 3 giugno 1993, già inoltrata alla Camera dei deputati, e alla presente allegata, si rinvia a quanto ivi evidenziato.

CAPITOLO III

LE RISULTANZE PROCEDIMENTALI RIGUARDANTI IL DEPUTATO SERGIO MATTARELLA

1. *I fatti di reato ascrivibili al deputato Sergio MATTARELLA.*

Secondo le dichiarazioni rese a questo ufficio da Filippo SALAMONE, l'onorevole Sergio MATTARELLA ha concorso nei reati di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659 unitamente al SALAMONE.

In particolare, questi ha riferito, in data 21 aprile 1993, di avere effettuato una contribuzione in denaro all'onorevole MATTARELLA, dichiarando:

« ... Altro uomo politico che ha goduto della mia stima e stato l'onorevole Sergio MATTARELLA al quale in occasione delle elezioni politiche del 1991 ho fatto pervenire un contributo di lire 50.000.000; tuttavia mi preme rilevare che il MATTARELLA benché uomo politico impegnato nel rinnovamento è un soggetto che poco si è impegnato direttamente per favorire la spesa pubblica in Sicilia.

Il contributo all'onorevole MATTARELLA è stato da me personalmente consegnato nella sua abitazione di via Libertà a Palermo... ».

In data 7 giugno 1993 il SALAMONE proseguiva, poi, nei seguenti termini: « ... preciso che tra gli esponenti della sinistra D.C. ho finanziato NICOLOSI, MANNINO, MATTARELLA... ».

In ordine ai finanziamenti all'onorevole Sergio MATTARELLA devo precisare

quanto segue: questi mi fu presentato da un mio compagno di scuola, oggi funzionario regionale, il dottor Felice Crosta, in quanto era mio intendimento avere buoni rapporti anche con altri esponenti della sinistra D.C. di rilievo. L'incontro con il MATTARELLA avvenne presso il suo studio di via Libertà, alla presenza dell'allora sindaco di Palermo Leoluca ORLANDO. Nell'occasione si parlò genericamente dei problemi dell'imprenditoria siciliana « sana » e l'ORLANDO mostrò la sua soddisfazione per essere riuscito a risolvere il problema degli appalti delle « manutenzioni » del comune di Palermo.

Successivamente ho incontrato il MATTARELLA presso un centro studi di via del Tritone a Roma.

In questa occasione, dopo avere affrontato problemi di carattere generale mi sono detto disponibile a sostenere la campagna elettorale dello stesso MATTARELLA. Così nel marzo 1992 (e non nel 1991 come erroneamente affermato nel verbale del 21 aprile 1993) ho consegnato, presso l'abitazione di via Libertà del parlamentare, la somma di lire 50 milioni, di cui 40 milioni in contanti e 10 milioni in « buoni di benzina », dei quali mi riservo, ove possibile, di indicare specie e numero di serie. Ricordo che in occasione di detto pagamento ebbi a notare alle pareti del salotto del MATTARELLA un pregevole quadro del LO IACONO con paesaggio rurale che il MATTARELLA mi disse essere stato un dono del suocero CHIAZZESE ».

Il SALAMONE ha peraltro illustrato, nell'interrogatorio reso a magistrati di questo ufficio in data 8 giugno 1993, il meccanismo che gli ha consentito di creare una riserva occulta di fondi con i quali fare fronte ai pagamenti dei politici e, quindi, dello stesso MATTARELLA.

Egli, infatti, ha dichiarato:

« ... Circa i lavori per migliorie non fatturati di cui ho riferito nell'interrogatorio del 26 maggio 1993, preciso quanto segue.

Si trattava di alloggi di edilizia convenzionata e cioè realizzati con contribuzioni pubbliche (mutui a tasso agevolato).

In base alla convenzione che si stipulava tra il comune e l'impresa veniva

stabilito (come per legge) un prezzo massimo dell'appartamento e i requisiti dei cittadini che potevano acquistarlo. Dopo l'acquisto sorgeva un normale rapporto di natura privatistica, sicché spesso i proprietari chiedevano all'impresa di costruzioni di realizzare delle migliorie rispetto al capitolato. Era d'uso che i compensi per tali lavori non venissero fatturati. Grazie a tali compensi, ciascuno di modesta entità, si accumulava una cospicua disponibilità di utili nel corso dei vari anni. Io accantonai complessivamente la somma di lire un miliardo e cinquecento milioni circa. Tali somme furono via via utilizzate per le contribuzioni agli uomini politici di cui ho riferito... » (confrontare verbale dell'8 giugno 1993).

Si aggiunga che il SALAMONE nell'interrogatorio reso in data 13 luglio 1993 precisava:

« ... Non ho mai sottoscritto dichiarazioni congiunte con uomini politici relative alle contribuzioni effettuate. Del resto, nessuna delle contribuzioni fatturate era immediatamente diretta a uomini o partiti politici... ».

2. Profili giuridici della fattispecie.

La condotta descritta dal SALAMONE integra per il MATTARELLA gli estremi del reato di cui agli articoli 7) della legge 2 maggio 1974 n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981 n. 659. Infatti, il versamento di denaro di cui parla il SALAMONE è avvenuto in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti, ai membri del Parlamento ed ai candidati alla relativa carica.

Pacifica è, innanzitutto, la sussistenza dei requisiti inerenti alla persona del MATTARELLA (deputato al Parlamento e candidato in occasione delle consultazioni elettorali dell'aprile 1992).

Ma va inoltre evidenziato che il reato in questione è integrato ogni qualvolta una persona che ricopra gli uffici elettivi previsti dalla legge (parlamentare, consigliere comunale, provinciale o regionale), o sia candidata a tali uffici, riceva del denaro in violazione dei divieti di legge o

degli obblighi di trasparenza previsti, quale che sia la destinazione concreta che alle somme sia stata data o si intenda dare. Ciò significa che, anche se l'onorevole MATTARELLA avesse, in ipotesi, utilizzato a fini esclusivamente personali le somme percepite materialmente dal SALAMONE, comunque risulterebbe integrato il delitto in questione.

Quanto alla competenza, alla stregua delle considerazioni tutte esposte nei capitoli che precedono, essendo i fatti concernenti il MATTARELLA riconducibili ad un più ampio contesto che trova unitaria caratterizzazione nell'erogazione o nella promessa di pagamento di somme di danaro da parte di vari imprenditori e, segnatamente, da parte del SALAMONE, non c'è dubbio che le indagini debbano essere svolte nell'ambito del procedimento riguardante tutti i fatti connessi ancorché non immediatamente e direttamente riferibili al MATTARELLA. Tanto ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

Nel merito va rilevato che le indagini richieste ed espletate dalla polizia giudiziaria hanno identificato il deputato e, naturalmente, confermato il suo *status* di parlamentare; hanno anche confermato che l'abitazione del MATTARELLA è sita nella via Libertà in Palermo.

Le dichiarazioni rese dal SALAMONE devono qualificarsi, sul piano giuridico, quali « dichiarazioni rese da coimputato per i medesimi reati », e pertanto vanno valutate secondo i parametri di cui all'articolo 192, comma terzo del codice di procedura penale.

Come è noto tali parametri richiedono la individuazione di ulteriori elementi che riscontrino le dichiarazioni rese dal coindagato.

Le risultanze degli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria consentono, allo stato, di ritenere attendibili le dichiarazioni del SALAMONE e di fare ritenere sussistenti gli estremi del reato di cui si tratta a carico del MATTARELLA.

Su taluni punti, peraltro, le affermazioni del SALAMONE sono state confermate dallo stesso deputato nel corso delle

dichiarazioni spontaneamente rese a magistrati di questo ufficio il 30 luglio 1993.

Ciò posto, per il necessario ulteriore prosieguo del procedimento, si

CHIEDE

che la Camera dei deputati voglia:

concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Sergio MATTARELLA, nato a Palermo il 23 luglio 1941, per i seguenti

FATTI DI REATO

violazione delle norme sul finanziamento dei partiti politici (articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e successive modifiche) per avere, il SALAMONE, nella qualità di effettivo titolare di ogni potere decisionale riguardante l'amministrazione della « IMPRESEM S.p.A. » corrisposto e MATTARELLA Sergio, nella qualità di membro del Parlamento nazionale e di candidato alla predetta carica ricevuto, la somma di lire 50.000.000 nel marzo 1992, senza la preventiva deliberazione dell'organo sociale competente e senza l'iscrizione in bilancio della relativa posta.

Fatti commessi in Palermo nel marzo 1992;

concedere l'autorizzazione a procedere per i fatti sopra indicati anche se gli stessi risultassero parzialmente diversi sulla base delle ulteriori indagini ed anche se, conseguentemente, dovesse mutare la loro qualificazione giuridica.

Il pubblico ministero

SCARPINATO
ILARDA
PATRONAGGIO
INGROIA
DE LUCIA

*Il procuratore aggiunto
della Repubblica*

LO FORTE